



PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO (PARTNER INDUSTRIALE) CHE ACQUISTI IL 70% (SETTANTA PER CENTO) DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DA AGESP S.P.A. IN AGESP ENERGIA S.R.L.

RISPOSTE QUESITI

1. Con riferimento all'art. 11 dell'Avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse, si chiede di confermare che laddove prevede che le richieste di chiarimenti possano riguardare ogni e qualsiasi elemento o circostanza nell'ambito della presente procedura esso possa interpretarsi nel senso che sono ammissibili i quesiti riguardanti la presente fase, antecedente la ricezione delle manifestazioni di interesse, nonché le successive di cui all'articolo 6 dell'Avviso.

Si conferma l'interpretazione, ritenendosi ammissibili – già in fase di prequalificazione – richieste di chiarimenti relative a circostanze e/o situazioni afferenti alla successiva Fase, nella misura in cui esse trovino già regolamentazione nell'Avviso. Si rammenta che ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso "Nella Lettera di invito saranno tra l'altro precisati le modalità di formulazione dell'offerta, il termine entro il quale essa dovrà essere presentata e i criteri per la relativa valutazione".

2. Con riferimento alla partecipazione in formazione plurisoggettiva, di cui all'articolo 7 dell'Avviso, si chiede di confermare che:

a. In caso di presentazione di manifestazione di interesse in forma collettiva, segnatamente in Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, possa ritenersi applicabile la regola di cui all'articolo 48, comma 19 del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara, ammettendo quindi che il concorrente plurisoggettivo, invitato successivamente alla manifestazione di interesse a presentare offerta, in conformità all'articolo 6 dell'Avviso, possa poi modificare in diminuzione la propria composizione antecedentemente alla data di presentazione dell'Offerta, che potrà quindi essere presentata quale operatore plurisoggettivo (in riduzione di componenti) o monosoggettivo, in entrambi i casi, autonomamente in possesso dei requisiti di partecipazione;

Fermo restando quanto evidenziato in risposta al chiarimento n. 1, si anticipa sin d'ora che fino alla data di presentazione dell'Offerta sarà consentita la modifica soggettiva del concorrente plurisoggettivo alle condizioni e secondo i termini previsti dalla legge.

b. In caso di manifestazione di interesse e in forma collettiva da parte di un soggetto singolo, si possa applicare la regola di cui all'art. 48, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, ammettendo quindi che il soggetto invitato individualmente possa presentare l'Offerta in qualità di mandatario di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, unitamente ad una o più mandanti individuate a seguito della manifestazione di interesse, in possesso dei necessari requisiti di partecipazione secondo quanto previsto dall'Avviso.

Fermo restando quanto evidenziato in risposta al chiarimento n. 1, si anticipa sin d'ora che l'operatore economico invitato individualmente avrà la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti non autonomamente invitati alla procedura in forma singola e/o quale componente di distinto organismo plurisoggettivo.

3. Con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 5 dell'Avviso, si chiede di confermare che il relativo soddisfacimento possa eventualmente avvenire anche mediante l'utilizzo di un contratto di avvalimento ai sensi e nelle forme di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.

Trattandosi di procedura finalizzata all'individuazione di un operatore economico che acquisti quote di partecipazione di una società, si esclude l'operatività dell'avvalimento nei termini richiesti.

4. Con riguardo all'obbligo di cui all'art. 5, comma 4, dell'Avviso, laddove prevede che in caso di aggiudicazione in favore di candidati in forma collettiva, questi ultimi siano obbligati a costituire una società di capitali, anche consortile, con lo scopo di assolvere in modo unitario agli impegni negoziali nascenti dall'Operazione, si chiede di specificare se detto obbligo sia applicabile anche in caso di concorrente plurisoggettivo, ex articolo 45, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, costituito da più società facenti parte dello stesso gruppo societario in quanto soggette al controllo, diretto o indiretto, da parte di una medesima società, essendo raggiunto ugualmente lo scopo di cui all'Avviso.

Si conferma la sussistenza dell'obbligo anche nell'ipotesi rappresentata nel quesito. Si rammenta in ogni caso che, ai sensi dell'art. 6, p.to 3, lett. c), dell'Avviso, "Fermi i contenuti dell'offerta presentata dall'Offerente primo graduato, che non potranno essere modificati o integrati in senso peggiorativo per la parte cedente, potranno essere discussi tutti gli altri aspetti inerenti all'Operazione, ai fini del suo perfezionamento (con riferimento, ad esempio, ai meccanismi di governance risultanti dallo Statuto)".

5. Buongiorno, premesso che, nel caso di Candidati in forma singola, l'avviso recita: Il requisito di idoneità patrimoniale di cui al p.to 1 dovrà essere posseduto dai Candidati individualmente o a livello di gruppo societario, con dati desumibili dal bilancio consolidato del Candidato stesso. Il requisito di idoneità tecnica di cui al p.to 1 potrà essere posseduto dal Candidato anche per il tramite di società controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., anche indirettamente siamo a chiedere conferma che sia consentita la partecipazione da parte di una società (impresa singola) che possiede (i) il requisito di idoneità patrimoniale in proprio e (ii) il requisito di idoneità tecnica tramite 2 società controllate direttamente che possiedono una il (solo) requisito del teleriscaldamento e l'altra il (solo) requisito gas/ee.

Con riferimento a quanto richiesto si conferma che ai sensi dell'art. 5, p.to 2, dell'Avviso "Il requisito di idoneità patrimoniale di cui al p.to 1 dovrà essere posseduto dai Candidati individualmente o a livello di gruppo societario, con dati desumibili dal bilancio consolidato del Candidato stesso".

Con riferimento al requisito di idoneità tecnica si veda Avviso di Rettifica pubblicato.

6. Buongiorno, Si segnala che il menù della presente procedura non comprende l'opzione "Partecipazione in forma aggregata" che consente l'inserimento dei membri di un RTI. Si chiede di attivare l'opzione suddetta. Grazie

Buongiorno,

come indicato nel manuale di SINTEL "Partecipazione alle Procedure di Gara", dedicato agli Operatori economici e reperibile al link

<https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/16cda49e-9bf4-467c-8bf0-f664e9f93e29/M-1SINTEL-2OE-04+Partecipazione+alle+Procedure+-+Rel+5+36+0+4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-16cda49e-9bf4-467c-8bf0-f664e9f93e29-m18YtP9>

si precisa che "La funzionalità di Partecipazione in forma aggregata non sarà disponibile nelle procedure Affidamento diretto, Affidamento diretto previa richiesta di preventivi, Manifestazione di interesse, Indagine di mercato e durante la prima fase della procedura Ristretta. Un operatore



economico che si è quindi pre-qualificato a una procedura Ristretta riportando nella propria Domanda di partecipazione la Modalità di partecipazione in Forma singola, ha la possibilità di sottomettere un'offerta nella seconda fase come raggruppamento, unendosi con altre imprese a loro volta pre - qualificate o con imprese nuove che non hanno partecipato alla prima fase.”

Si riporta inoltre quanto indicato nel nostro Avviso all'art.8, ovvero “Nel caso di Candidati in forma collettiva, la mandataria del raggruppamento o del consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni di accreditamento alla Piattaforma, pertanto solo l'impresa mandataria/capogruppo, o designata tale, provvederà a effettuare l'abilitazione alla Procedura.”

Non offrendo la Piattaforma la possibilità da Voi indicata, si richiede pertanto l'inserimento della manifestazione in “Forma singola”, fornendo le indicazioni di partecipazione nel ns. “Modello A”.

Busto Arsizio, 06 Febbraio 2023

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giovanni Tamborini